

2.

b) L'avvocatura ieri e oggi

Fra l'avvocato dell'età romana, intendiamo di quel periodo nel quale, fiorendo ancora le pubbliche libertà, la grande arte oratoria raggiunse le sue più alte cime, e l'avvocato dei nostri giorni vi sono delle differenze essenziali.

Oggi l'avvocatura è una professione; noi non troviamo niente di strano che vi sia chi vive facendo l'avvocato e basta, che cioè si occupi interamente e solo delle pratiche del proprio ufficio, e cerchi nel suo lavoro un onorato e, possibilmente, un lauto guadagno. Ma nell'antichità romana l'esercizio dell'avvocatura è una funzione civile, a cui ci si dedica gratuitamente, mirando sì al vantaggio che ne viene in considerazione, in autorità e in prestigio nella vita politica, ma non per denaro. La gratuità dell'assistenza forense va però intesa con larghezza: nonostante che una legge, la *lex Cincia*, che è del 204 a.C., stabilisse *ne quis ob causam orandam pecuniam donumve acciperet*, in età meno antica quel divieto non fu rigorosamente osservato, specie per i donativi. Si trattava di una di quelle leggi (*leges imperfectae*) che né dichiaravano nulli gli atti posti in essere *contra legem*, né comminavano sanzioni per i trasgressori; era, per giunta, una legge che tendeva ad andare in desuetudine, e si dovette più volte richiamarla in vigore; l'ultima volta da Augusto. Per ciò che riguarda gli onorari dell'avvocato, la situazione, a volercela rappresentare praticamente, era questa: il cliente non aveva l'obbligo di dare né l'avvocato il diritto di chiedere, e tanto meno di esigere ricorrendo a tassazioni e a procedimenti esecutivi; soprattutto il patteggiare in anticipo il prezzo della difesa sembrava disonorevole; tuttavia, se a causa finita l'uno dava e l'altro prendeva, e non è detto che questo dare e prendere avvenisse sempre, tutto andava liscio. La remunerazione era un fatto privato e non necessario, e restava sostanzialmente fuori del quadro del pubblico patrocinio.

In tutta l'età della Repubblica l'avvocatura è un'attività che non può essere separata dal complesso di attività dell'uomo politico romano, in un mondo nel quale non si trionfa

senza aver grandi ambizioni e senza affrontare grandi lotte. Il lato finanziario di quell'attività è un'amichevole appendice che rimane nell'ombra.

[...] Per trovare una più precisa coincidenza tra l'avvocato romano e il nostro, bisogna aspettare che la Repubblica sia caduta, e lo spirito di libertà che la sorreggeva sia spento. Cicerone avvocato non è l'avvocato Cicerone.

Se poi ci addentriamo nello studio degli antichi congegni processuali, scopriamo altre differenze. Oggi l'avvocato che ha la fiducia del cliente, è, a seconda dei casi e dei momenti, il consulente o il patrocinatore. Il teorico puro, supponiamo un professore di diritto che viva lontano dai tribunali, è tagliato fuori dal campo pratico dei casi singoli e degli interessi reali e individuali; campo che appartiene propriamente ed esclusivamente all'avvocato [...]. Non è concepibile, fra noi, che uno vada prima a chiedere il parere a un giurista, e si presenti poi all'avvocato dicendogli: «Il caso è questo: vi prego di volermi difendere». Sarebbe il vero modo per esser messi alla porta.

Nel mondo romano, invece, chi studia l'aspetto giuridico della controversia e indica quale sia il miglior modo d'impostare il processo è generalmente una persona diversa da quella che assiste la parte nel processo; l'uno è il *iuris consultus*, che dà pareri, l'altro è l'*orator* che interviene nel giudizio accanto al cliente e «tratta» la causa (perché *orare* in latino, nel suo uso primitivo, ha appunto questo senso: «trattare»); l'uno è l'uomo della scienza, l'altro è il compagno della battaglia.

[...] Va notato anche, altra differenza coi nostri tempi, che nella Roma repubblicana l'avvocato assiste il cliente, non lo rappresenta; gli sta vicino nel giudizio, dandogli l'aiuto dei suoi suggerimenti e della sua parola; ma in giudizio ognuno deve starci da sé. Oggi, invece, chi ha una causa civile ne delega la difesa mediante mandato al proprio avvocato, e al processo o non ci va, o ci va per rendersi conto in persona della piega che prendono le sue cose, ovvero per ricordare sino all'ultimo momento all'avvocato, che si secca, quel tal particolare che, secondo lui, è proprio quello che gli farà vincere la lite.

Anche nel processo penale vi sono delle differenze tra l'avvocato moderno e il romano. Il processo penale, purché siano assicurate all'imputato certe garanzie, come la pubblicità e l'oralità del dibattimento, ha caratteri simili in ogni tempo. Anche nell'età

imperiale, quando le libertà pubbliche furono manomesse e la grande eloquenza politica decadde, si ebbero dei processi penali clamorosi; fiorirono anche allora i penalisti di grido, fra questi Plinio e Tacito. Allora, come ora, i processi per veneficio esercitarono la torbida curiosità della folla; vi accorreva e vi si interessava un pubblico enorme; la cronaca quotidiana di Roma ne era piena. Ma vi era nell'ordinamento giudiziario romano una diversità dal nostro (noi la sentiamo come una manchevolezza), che si riflette nella figura dell'avvocato.

In Roma, come nelle città libere della Grecia, manca uno stabile organo della pubblica accusa; l'istituto del Pubblico Ministero è sconosciuto; è il cittadino che accusa il cittadino; la difesa dell'ordine giuridico rimane affidata all'iniziativa dei liberi. Per conseguenza, durante la Repubblica l'ufficio dell'accusatore, se anche a volte si prestava ad abusi e ad odiosità, era in sé un nobile ufficio. Tutti i grandi uomini di Roma sono stati accusatori. *Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia*, dice Cicerone, un uomo che, tranne nel processo contro Verre, preferì sempre il difendere all'accusare. E osservava che chi è accusato ingiustamente ha sempre la possibilità di essere assolto, mentre un colpevole, se non è accusato, non potrà mai esser condannato. Che un innocente sostenga un giudizio in cui la sua innocenza sarà riconosciuta, non è un così gran male, egli afferma, come sarebbe se un colpevole non fosse mai messo sotto processo. Poco più di un secolo dopo, Quintiliano affermava che «se l'accusare per professione e il farsi pagare per assumere un'accusa è un agir da briganti, lottare contro i nemici dell'ordine interno è ugual merito che difender la patria con le armi».

(U.E. Paoli, *Vita romana*, Le Monnier, Firenze 1968)